

CAPITOLATO SPECIALE

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORI TEMPORANEO DI UN NUMERO MASSIMO DI 35 (TRENTACINQUE) /ANNO UNITA’ LAVORATIVE PER LA DURATA DI MASSIMO 24 (VENTIQUATTRO) MESI

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

CIG: 906764053E

CPV: 79620000-6

Art. 1 – Amministrazione Aggiudicatrice

SIDRA S.p.a, ubicata in Catania, alla via Gustavo Vagliasindi n. 53, 95126, P. IVA 03291390874, sito internet: www.sidraspa.it.
Tel: +39 0955441111 Fax: +39 095544264

Art. 2 – Oggetto dell’appalto e soggetti ammessi

L’appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di un numero massimo di 35 (trentacinque) complessive figure professionali i cui profili sono indicati all’art. 1 del Disciplinare di gara da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del D.lgs 276/2003 e s.m.i. e del D.lgs 81/2015 e s.m.i. a favore di SIDRA S.p.a.

La richiesta di somministrazione consiste in :

- n. 17 unità da adibire a mansioni di Operaio da inquadrare nel II livello con un corrispettivo pro-capite di € 31.791,97 annui;
- n. 9 unità da adibire a mansioni di Impiegato tecnico-amministrativo da inquadrare nel III livello con un corrispettivo pro-capite di € 35.167,96 annui;
- n. 9 unità da adibire a mansioni di Impiegato tecnico-amministrativo da inquadrare nel IV livello con un corrispettivo pro-capite di € 37.590,24 annui.

La fornitura di somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti iscritti all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del D. lgs 276/2003 e s.m.i. Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Art. 3 – Importo e durata dell’appalto

Il valore complessivamente stimato del servizio per l’intera durata dell’appalto in relazione al numero massimo previsto di lavoratori di cui si può chiedere la somministrazione ammonta ad € 1.500.000,00, (un milione cinquecento/00) oltre Iva in regime di Split payment, da intendersi in ogni caso comprensivo di tutti i servizi offerti e connessi.

Detto importo è presuntivo *atteso che* il valore delle retribuzioni e contribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dalla Committente sulla scorta dell’effettivo fabbisogno del personale nel corso dell’esecuzione del contratto e *tenuto conto*, anche, dei vincoli normativi e di quelli della propria programmazione del personale e delle previsioni di bilancio.

Tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la committente.

Ne consegue che il valore effettivo del contratto sarà determinato ex post in ragione delle

人

SIDRA S.p.A
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264
sito internet : www.sidraspa.it

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.
P.I./C.F. : 03291390874
R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359



prestazioni effettivamente richieste ed eseguite dal fornitore.

I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ammontano a € 0,00 (zero).

L'importo a base di gara è stato calcolato con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti presso la Società.

Tale importo non costituisce, dunque la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma ha il solo scopo di quantificare l'importo presunto della gara a fini degli adempimenti formali ad esso connessi (es. calcolo del contributo ANAC, cauzioni ecc...).

Il corrispettivo dovuto all'agenzia, comprendente il costo del lavoro integrato con l'aggio di agenzia, è remunerativo, esemplificativamente, di tutte le seguenti attività:

- a) Ricerca e selezione del personale;
- b) Retribuzione fissa ed accessoria dei lavoratori;
- c) Oneri contributivi assistenziali e previdenziali;
- d) Quota assicurativa INAIL;
- e) Sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente;
- f) Festività;
- g) Festività infrasettimanali;
- h) Attività di formazione;
- i) Assicurazione di responsabilità civile per danni diretti che competono all'agenzia, nei confronti dell'utilizzatore;
- j) Ferie, congedi e permessi;
- k) Richiesta da parte dell'agenzia dell'autocertificazione prodotta dal lavoratore somministrato, al fine di verificare l'eventuale esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tale adempimento è richiesto ai sensi dell'art. 25 bis del D.Lgs 313/2002, per gli operatori da impiegare nello svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori. Nel caso in cui dai controlli d'ufficio effettuati dal Consorzio, emergessero elementi tali da richiedere la sospensione immediata dell'utilizzo del lavoratore, verrà data tempestiva comunicazione all'agenzia con conseguente corresponsione delle somme sino al qual momento dovute;
- l) Controlli fiscali sulle assenze per malattie
- m) Quote da destinare a fondi vari o da accantonare per eventuale TFR;
- n) Trasmissione mensile (entro il 5 di ogni mese), con le modalità previste all'art. 18 del presente Capitolato, di una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l'imposta IRAP a carico dell'utilizzatore;

La durata massima dell'appalto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del contratto o comunque fino al raggiungimento dell'importo massimo quantificato.

La durata dei singoli contratti di lavoro è fissata per massimo 12 (dodici) mesi decorrenti dalla stipulazione del contratto con il singolo lavoratore.

2

Art. 4 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

La gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità previste dall'art. 60 del D. lgs 50/2016, con l'aggiudicazione in favore all'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto all'art. 95 del D. lgs 50/2016.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di un'unica offerta, se ritenuta valida, ai sensi del R.D. 827/1924.

Scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà considerata valida alcuna offerta sostitutiva o integrativa di quelle precedenti.

Il punteggio per l'aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice secondo i seguenti punteggi:

a) OFFERTA TECNICA = 70 punti

b) OFFERTA ECONOMICA = 30 punti

I criteri di aggiudicazione e valutazione dell'offerta sono specificati nel Disciplinare di Gara.

Art. 5 – Stipula del contratto

Successivamente all'aggiudicazione efficace, si procederà alla stipulazione del contratto con il quale l'Agenzia aggiudicataria si obbliga a stipulare lo specifico contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato con i lavoratori in base alle esigenze di servizio della Società.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto, sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria. Nel caso di mancato versamento, la Società appaltatrice ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento delle fatture emesse dall'Agenzia in esecuzione del presente contratto.

Il contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D. Lgs 81/2015. In tale contratto dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.

Art. 6 – Disciplina del servizio

L'Agenzia avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la somministrazione stessa e le norme del presente Capitolato.

La fornitura dovrà eseguirsi con la massima cura e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) SIDRA S.p.a procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante lo svolgimento del periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante un'apposita richiesta scritta, con il termine di preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi;
- b) La richiesta consterà delle seguenti informazioni:
 - descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
 - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - sede e articolazione dell'orario di lavoro.
- c) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti in conformità a quanto previsto dal CCNL Gas – Acqua attualmente vigente;
- d) Il trattamento economico sarà quello corrispondente a quello previsto dal CCNL Gas – Acqua vigente per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;

- e) La Società provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso la Società;
- f) La Società osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e informazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs 81/2008 e s.m.i.;
- g) Il personale richiesto dalla Società dovrà essere già istruito e informato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
- h) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, siccome stabilito nel Contratto Collettivo della società di somministrazione di lavoro temporaneo.
- i) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione;
- j) È diritto potestativo della società contestare all'Agenzia eventuali inadempimenti del lavoratore fornito della corretta esecuzione delle prestazioni lavorative e/o allo svolgimento di mansioni in violazione dei principi di fedeltà, diligenza, riservatezza ed obbedienza;

7. - Obblighi del Contraente

L'Agenzia di somministrazione, dovrà:

- a) fornire, prima dell'avvio dell'ingaggio del personale richiesto, alla Società scheda riepilogativa e curriculum vitae del lavoratore fornito;
- b) fornire al lavoratore temporaneo copia del riepilogo mensile delle presenze;
- c) inviare alla Società copia di tutti i contratti stipulati con i prestatori di lavoro temporaneo;
- d) inviare ogni singola fattura perché possa essere liquidata corredata del foglio mensile di cui sopra;
- e) inviare mensilmente il riepilogo delle eventuali ore di lavoro effettuate oltre l'orario contrattuale, con allegata idonea documentazione della preventiva autorizzazione della Società;
- f) impegnarsi a dare immediata comunicazione della Società dell'assenza del lavoratore;
- g) in caso di assenza per la quale le norme di Legge riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà alla corresponsione della retribuzione dovuta;
- h) sostituire - previa contestazione scritta da parte della società - il lavoratore che si è reso inadempiente alla corretta esecuzione delle prestazioni lavorative e/o allo svolgimento di mansioni in violazione dei principi di fedeltà, diligenza, riservatezza ed obbedienza;
- i) operare in collaborazione con il RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi assistenti ivi designati e/o con le unità aziendali competenti della Stazione Appaltante;
- j) dare immediata comunicazione ai soggetti di cui al punto precedente di qualsiasi evento riguardante l'andamento del servizio, anche verso l'utenza;
- k) stipulare separati contratti individuali di servizio per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- l) corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto

4

- dal CCNL applicato dalla Società;
- m) versare per ogni lavoratore i contributi previdenziali ed assistenziali;
 - n) versare i contributi INAIL;
 - o) attivare l'iter procedurale in conformità con le norme contrattuali in caso di provvedimenti disciplinari a carico del prestatore di lavoro temporaneo;
 - p) osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate in vigenza del contratto;
 - q) impegnarsi, oltre al rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali responsabili;

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., l'Agenzia aggiudicataria sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni altro danno e/o molestia che, nell'esecuzione del servizio, ordinario e/o straordinario, gli stessi possano arrecare.

8. - Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione appaltante si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del Contratto Collettivo Nazione di Lavoro da applicare unitamente ai trattamenti retributivi, nonché ogni eventuale differenza maturata nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui vi fosse necessità di adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, la Stazione appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

L'appaltatore, in caso di inadempienza dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

9. - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante maturato sino alla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, quest'ultima dovrà sostituire il lavoratore entro massimo 5 (cinque) giorni.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

10. - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Stazione appaltante, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria degli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

11. - Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia anche su segnalazione della Società, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare.

12. - Cauzione definitiva

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità prevista dal Disciplinare di gara.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, prima della stipula del contratto, determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte di SIDRA S.p.A., ai sensi dell'art. 103 del D. lgs 50/2016.

Qualora la Stazione appaltante escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione da parte di SIDRA S.p.a.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell'Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.

13. - Risoluzione del contratto

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante mediante PEC nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli artt. 6 e 7 del presente Capitolato in ordine alla compiuta esecuzione delle obbligazioni espressamente previste e degli adempimenti inderogabili, al pagamento delle retribuzioni e del versamento dei contributi previdenziali per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- b) sopravvenuto stato di fallimento (o avvio di procedure concorsuali);
- c) subappalto o cessione di contratto o d'azienda ;
- d) perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentata dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, i sensi dell'art 12 del presente Capitolato.

In caso di risoluzione, la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 14 - Penalità

L'Aggiudicatario deve eseguire il servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dell'offerta presentata e della normativa in generale.

Il RUP vigila sulla corretta esecuzione del servizio, anche, tramite accertamenti in loco e segnalazioni dei destinatari degli interventi.

In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, eccedenti il numero di giorni lavorativi indicati nell'offerta tecnica, sanno applicate le seguenti penali:

- a) per ritardi nell'avvio dei lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a 4 (quattro) giornate lavorative eccedenti il numero di giorni indicati nell'offerta tecnica

- verrà applicata la penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- b) per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da 5 (cinque) fino a 6 (sei) giornate lavorative eccedenti al numero dei giorni indicati nell'offerta tecnica, verrà applicata una penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
 - c) per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazioni pari o superiori a 7 (sette) giornate lavorative eccedenti al numero di giorni indicati nell'offerta tecnica, verrà applicata una penale giornaliera pari al triplo del costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito, con la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, con addebito del costo del servizio all'Agenzia. La penale si interromperà nel momento in cui SIDRA S.p.a, avvalendosi della predetta facoltà, avrà reperito i lavoratori sostituiti.

L'eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per le mansioni da svolgere comporterà interruzione del contratto e subentro del concorrente che segue nella graduatoria, in danno di quello inadempiente, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

Fermo restando il pagamento delle penali, la mancata eliminazione di carenze ed inefficienze del servizio già rilevate in precedenti verifiche, dà luogo alla contestazione degli addebiti al concorrente, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 108 c. 3 del D. lgs 50/2016.

SIDRA S.p.A. incasserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, trattenendo la somma sulle fatture non ancora pagate e successive all'addebito, senza bisogno di diffida o ulteriore procedimento o accertamento giudiziario.

L'applicazione delle penali non preclude a SIDRA S.p.A. la facoltà di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si precisa che le penali non verranno decurtate dalla fattura costituente il rimborso del costo del lavoro, bensì soltanto dalla fattura relativa all'aggio di Agenzia.

Art. 15 – Recesso

SIDRA S.p.a può recedere dal contratto/accordo quadro, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC.

In caso di recesso, l'Aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché siano state rispettate le disposizioni presenti nei documenti di gara, le condizioni contrattuali e le ulteriori disposizioni di legge in materia.

In caso di recesso della Stazione appaltante si applicherà l'art. 109 del D. lgs 50/2016.

Contrariamente, in caso di recesso da parte dell'Agenzia aggiudicataria, SIDRA S.p.a avrà diritto all'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 16 – Sospensione

Ai sensi dell'art. 107 del D. lgs 50/2016, il servizio potrà essere sospeso con provvedimento del RUP, qualora ricorrano le circostanze che impediscano, in via temporanea che il servizio proceda utilmente o per ragioni di necessità o pubblico interesse.

In caso di sospensione si applicano le disposizioni dell'art. 107 del D. lgs 50/2016.

Art. 17 – Osservanza di norme e regolamenti

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali

SIDRA S.p.A
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264
sito internet : www.sidraspa.it

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.
P.I./C.F. : 03291390874
R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359



la Stazione appaltante rinvia:

- a) disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- b) disposizioni previste dalla L. n. 68/1999;
- c) disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- d) disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- e) disposizioni in materia antimafia;
- f) disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 30/2003 ed al D. lgs 276/2003.

Art. 18 – Divieto di cessione e subappalto


E' fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione, risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., risarcimento dei danni, incameramento della cauzione e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Società per effetto della risoluzione stessa.

Art. 19 – Controversie

Il foro competente per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è quello di Catania.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Avv. Antonio Crispi



8

SIDRA S.p.A
Società unipersonale

Via Gustavo Vagliasindi, 53 - 95126 Catania
tel. +39 (0) 95544111 fax +39 (0) 95544264
sito internet : www.sidraspa.it

Capitale sociale : € 30.000.000,00 i.v.
P.I./C.F. : 03291390874
R.I. CT n. 166986/1996 - R.E.A. CT n. 206359

